

STATUTO

GIOVANI IN VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SINOPOLI RC VIA CARCERE 12

Numero REA: RC - 155683

Codice fiscale: 02229790809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	F.to Rositano Rocco;	
	F.to Notaio Rita Tripodi (sigillo).	
	S T A T U T O	
	della Società Cooperativa Denominata	
	"GIOVANI IN VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in	
	Sinopoli.	
	TITOLO 1: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1 - E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre	
	1991 n. 381, una società Cooperativa Denominata: "GIOVANI IN	
	VITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Articolo 2 - La Società Cooperativa ha sede nel Comune di	
	Sinopoli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire o di	
	sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, di trasferire	
	la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del comune indicato al comma 2 e di	
	istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
	La Cooperativa ha durata fino al 25 (venticinque) giugno	
	2102 (duemilacentodue) e potrà essere prorogata o	
	anticipatamente sciolta prima del termine con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	

	Articolo 3 - La cooperativa è retta dai principi della	
	mutualità, senza fini speculativi o di lucro.	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di varie	
	attività finalizzate al perseguimento dei valori di legalità	
	e sicurezza, ritenendoli precondizioni indispensabili per uno	
	sviluppo armonico ed equilibrato del territorio e dei suoi	
	abitanti.	
	Tutto ciò, anche al fine di aderire allo spirito del	
	Programma Operativo Nazionale "sicurezza per lo sviluppo del	
	Mezzogiorno d'Italia", periodo 2000-2006, promosso dal	
	Ministero dell'interno, dipartimento della Pubblica	
	Sicurezza.	
	Oltre che all'uopo, anche con il concorso di finanziamenti	
	regionali, nazionali e dell'Unione Europea, si propone di:	
	- procurare stabili occasioni di lavoro ai suoi soci, in	
	attuazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana, secondo	
	una corretta prassi di integrazione socio lavorativa di	
	disoccupati, considerando essi come vittime della più marcata	
	e grave situazione di disagio sociale del Mezzogiorno	
	d'Italia, ex detenuti, di soggetti esposti al rischio di	
	emarginazione sociale, di devianze criminali, i condannati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione, i minori in	
	età lavorativa in condizione di disagio sociale o di	

	difficoltà familiare, i portatori di handicap, i	
	tossicodipendenti, gli alcolisti, gli immigrati extra	
	comunitari nonché altre persone considerate svantaggiate	
	dalla normativa regionale, statale e dell'Unione Europea.	
	La società ha per oggetto, in particolare:	
	- gestire i servizi socio sanitari ed educativi, a	
	tal fine la cooperativa potrà realizzare attività e servizi	
	di assistenza domiciliare ed ausiliaria, attività di	
	assistenza infermieristica e sanitaria a carattere	
	domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti	
	pubblici e/o privati, istituire e/o gestire centri di	
	aggregazione anziani autosufficienti e non, istituire e/o	
	gestire e/o centri di aggregazione socio pedagogiche per	
	minori disadattati, fuorviati e ad alto rischio sociale	
	nonchè per disabili ed in genere persone svantaggiate,	
	istituire e/o gestire centri per recupero tossicodipendenti e	
	per il reinserimento di immigrati già asserviti con problemi	
	di natura giudiziaria, istituire e/o gestire centri di	
	accoglienza ludico-culturali per giovani inseriti in	
	particolari contesti sociali e alto rischio di fuorvianza,	
	istituire e/o gestire presidi socio sanitari tesi a	
	supportare ed implementare le carenze logistiche e	
	territoriali delle attuali strutture pubbliche esistenti;	
	- Predisposizione di guide turistiche e pratiche;	

	- Servizi di mercato;	
	- Servizi di grafica computerizzata ed impaginazione elettronica;	
	- Sistemazione e gestione di biblioteche e/o mediateche pubbliche;	
	- Sistemazione di cartellonistica stradale;	
	- Servizi di trasporto per scuole e per Enti pubblici o privati;	
	- Servizio informa giovani;	
	- Gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	- Produzione artigianale tipica e lavori artigianali di ogni genere;	
	- Lavori di facchinaggio, manovalanza, di pitturazione, muratura, saldatura, termoelettrici;	
	- Promozione e gestione di attività culturali, sportivi e spettacoli;	
	Gli scopi sociali vengono esplicitati dalla cooperativa sociale nelle seguenti forme applicative:	
	- promozione, produzione, mantenimento, trasformazione e vendita dei seguenti beni e servizi:	
	- olive, ortaggi, fiori, piante, ornamentali e da frutto, mangimi, materiali ed attrezzature necessari all'attività agricola, al giardinaggio, all'orticoltura e alla zootecnia;	
	- condurre, direttamente o indirettamente, terreni coltivabili compreso l'allevamento zootecnico, ittico e	

	faunistico, ecc.	
	- acquistare, assumere in affitto, od in altra forma, da Enti	
	pubblici e privati, terreni per la loro coltivazione;	
	usufruendo quando è possibile delle agevolazioni stabilite	
	dalle leggi emanate per l'incremento dell'agricoltura e della	
	Piccola Proprietà Contadina, terreni per coltivazione;	
	- assumere, partecipando anche a pubblici appalti, lavori di	
	ogni genere e anche a livello industriale, sia da privati che	
	enti pubblici e morali;	
	- trasformare, manipolare, conservare, vendere al minuto e	
	all'ingrosso, i prodotti agricoli ricavati dalla conduzione o	
	dal servizio prestato ad aziende agricole e/o acquistati al	
	libero mercato; tali attività possono essere eseguite	
	direttamente o associandosi ad organismi costituiti a tali	
	scopi;	
	- coltivare prodotti orticoli, frutticoli, fiori, tartufi,	
	funghi, gestire vivai, pioppeti, faggeti, eseguire impianti	
	di forestazione e rimboschimento;	
	- di assumere attività e lavori agricoli o industriali per	
	conto terzi;	
	- gestire, per conto di Enti Pubblici e privati il verde	
	pubblico e privato, arredo urbano o qualunque altro lavoro	
	collegato all'attività agricola, alle attività di	
	manutenzione varie per conto di Enti pubblici e di privati,	
	nonchè attività di produzioni stagionali e temporanee;	

	- progettazione, costruzione, pulizia custodia e gestione di	
	parchi, impianti sportivi pubblici e privati; pavimentazioni	
	stradali e fognature, impianti elettrici pubblici e privati;	
	- promuovere o svolgere attività di agriturismo, organizzando	
	l'accoglienza, l'accompagnamento, la distribuzione di	
	alimenti e bevande agli ospiti presso l'azienda agricola o in	
	strutture appositamente attrezzate per la somministrazione al	
	pubblico di alimenti e bevande; gestire attività di mensa e	
	di catering;	
	- promuovere studi e ricerche, gestire campi e stazioni	
	sperimentali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria	
	e del riciclaggio e riutilizzo di materiali in genere per gli	
	scopi più disparati, o fonti di energia rinnovabili,	
	partecipare ad iniziative tese a fornire consulenza	
	agronomica, industriale, gestionale ect. in qualunque	
	processo produttivo;	
	- assumere lavori inerenti a quanto sopra, sia concorrendo	
	ad aste e gare pubbliche o private sia stipulando contratti,	
	quali la raccolta e sgombero di rifiuti, la pulizia delle	
	strade e lo spazzamento delle stesse, la pulizia dei	
	fabbricati, la custodia degli immobili, la realizzazione di	
	opere complementari.	
	La cooperativa potrà:	
	- svolgere ogni attività diretta alla formazione	
	professionale dei soci nei settori di cui sopra;	

	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese costituite o da costituire, in consorzi o	
	società di qualsiasi tipo di oggetto, anche in associazioni	
	temporanee d'impresa, comprese quelle finanziarie e di	
	garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono	
	attività dirette a consolidare il movimento cooperativo, non	
	quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E.,	
	dallo Stato, dalla Regione, nonchè i contributi e i	
	finanziamenti disposti dagli Enti pubblici locali in genere e	
	da privati.	
	Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi potrà	
	avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche	
	previste dalla normativa vigente e istituende, nonchè in	
	pubblici contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti	
	pubblici locali in genere e da privati.	
	Per la realizzazione delle attività di cui al presente	
	articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di	
	previdenza e da risparmio dei soci, la Cooperativa può	
	raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno	
	tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità	
	di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito	
	regolamento.	
	Le condizioni economico del rapporto, unitamente alle altre	
	indicazioni, sono fissate del Consiglio di Amministrazione.	

	Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale,	
	bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in	
	materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i	
	soci.	
	Potrà accettare donazioni; compiere tutte le operazioni	
	finanziarie, commerciali, agricole, mobiliari ed immobiliari	
	ed i servizi utili per il proprio funzionamento;	
	prendere in uso locali dati in concessione per il tramite	
	apposite convenzioni, beni mobili ed immobili di proprietà di	
	privati e/o di Enti pubblici o privati;	
	acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare	
	e vendere, prendere o concedere in affitto o comodato beni	
	immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo	
	svolgimento delle attività sociali ivi compresa la propria	
	sede;	
	acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in	
	comodato, aree, terreni agricoli per Costruirvi gli impianti	
	oggetto dell'attività sociale;	
	attrezzare, arredare immobili ed impianti al fine di ottenere	
	un ottimale funzionamento degli stessi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa e affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessario alla realizzazione dell'oggetto sociale, e	

	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti al	
	medesimo, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione	
	esemplificativa, dare adesione e partecipare ad enti ed	
	organismi economici, consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	Le attività finanziarie non potranno comunque essere	
	prevalenti o nei confronti del pubblico.	
	----- TITOLO II: - SOCI -----	
	Articolo 4 - Il numero dei soci non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono far parte della società tutti coloro che, non avendo	
	interessi contrastanti con quelli della cooperativa, abbiano	
	i requisiti e gli interessi per concorrere al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale nel rispetto delle disposizioni di cui	
	alla L. 381/91.	
	Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 5 - Chi desidera diventare socio deve presentare	
	domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando	
	generalità, qualificazione personale, requisiti posseduti.	
	L'Ente che intende associarsi alla cooperativa deve	
	presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante	
	contenente la denominazione sociale, sede e oggetto sociale,	

	data di costituzione e durata, numero dei soci.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha	
	deliberato l'adesione ed ogni altro documento richiesto	
	dall'Organo Amministrativo della cooperativa e ritenuto utile	
	alla valutazione della domanda di adesione.	
	L'accoglimento delle domande è deciso dallo stesso Organo	
	Amministrativo.	
	Articolo 6 - Il socio dovrà sottoscrivere e versare una quota	
	di Euro 50,00 (cinquanta virgola/00) quale tassa	
	d'ammissione, che può essere variata dall'O.A. per ogni	
	esercizio sociale sulla base del patrimonio sociale.	
	Si applica l'art. 2528 del c.c.	
	Articolo 7 - I soci sono obbligati ad osservare lo statuto,	
	l'eventuale regolamento interno e le delibere legalmente	
	prese dagli organi sociali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitino in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Articolo 8 - La qualità di socio si perde per recesso,	
	decadenza, esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	Articolo 9 - Nel caso di scioglimento, il socio ha diritto a	
	chiedere la liquidazione della quota sociale. Nel caso di	
	morte del socio, gli eredi hanno egual diritto al rimborso	
	della quota del loro dante causa, ma potranno presentare	

	nuova domanda d'ammissione a socio, designando il loro	
	rappresentante.-----	
	In entrambi i casi, la liquidazione della quota sociale avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il	
	rapporto si scioglie, entro sei mesi dall'approvazione dello	
	stesso, in misura però non superiore al valore nominale della	
	stessa.-----	
	Articolo 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il	
	recesso è consentito al socio che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione o che non si trovi più in condizioni di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	Articolo 11 - La decadenza è deliberata dall'O.A. nei casi	
	previsti dalla Legge.	
	L'Organo Amministrativo delibera la decadenza nei confronti	
	dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla	
	loro partecipazione alla compagine sociale.	
	Articolo 12 - Oltre che per le ipotesi contemplate, può	
	dall'O.A. essere escluso il socio che non osservi le	
	disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento	
	interno, le deliberazioni dell'Assemblea e dell'O.A.	
	legalmente prese; oppure se senza giustificati motivi, non	
	adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo	
	verso la società o si renda moroso o fomenti dissidi interni;	
	ed infine che prenda parte ad imprese che abbiano interessi	
	contrastanti con quelli della società, senza autorizzazione	

	scritta dall'O.A.	
	-----TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO.-----	
	Articolo 13 - Il Patrimonio sociale è costituito:-----	
	- dal capitale sociale, variabile, costituito da quote del	
	valore nominale ciascuna di Euro 50,00 (cinquanta/00);	
	- dalla riserva ordinaria e da quella straordinaria;-----	
	- da un fondo sociale destinato ad iniziative mutualistiche.	
	Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci durante	
	l'esercizio sociale e l'esistenza della società.-----	
	Articolo 14 - Le quote sociali non possono essere sottoposte	
	a pegno o vincolo, non possono essere cedute a soci o terzi o	
	comunque negoziate con effetto verso la società, senza	
	autorizzazione dell'O.A..-----	
	Articolo 15 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31	
	Dicembre di ogni anno.-----	
	Alla fine di ciascun esercizio, nel termine di centoventi	
	giorni dalla chiusura ovvero entro centottanta giorni qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, il l'O.A. provvede alla	
	compilazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei	
	soci.	
	In tale circostanza, su proposta dell'Organo Amministrativo,	
	l'Assemblea potrà deliberare l'erogazione di ristorni ai soci	
	in proporzione alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici, nel rispetto dei criteri e delle modalità	

	stabilite da apposito regolamento.	
	Articolo 16 - Gli avanzi netti di gestione saranno così	
	ripartiti:-----	
	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	- un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse	
	legale del capitale versato;-----	
	- il 3% al "Fondo per la promozione dello sviluppo della	
	cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio 1922, numero 59	
	e dell'art. 2545 quater c.c.;-----	
	- l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria che	
	è indivisibile.	
	----- TITOLO IV - ORGANI SOCIALI -----	
	Articolo 17 - Sono Organi della società:-----	
	- l'Assemblea dei Soci; -----	
	- l'Organo Amministrativo;-----	
	- il Collegio Sindacale, ove obbligatorio. -----	
	Articolo 18 - L'Assemblea è costituita dai soci che risultano	
	nel libro da almeno tre mesi. L'Assemblea è convocata in sede	
	ordinaria e straordinaria dall'O.A. mediante avviso da	
	affiggere nei locali della cooperativa e da comunicare a	
	ciascun socio con lettera semplice recapitata cinque giorni	
	prima della adunanza. L'avviso deve indicare le materie da	
	trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.	
	Nei casi di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante	
	fax o mediante qualunque altro mezzo idoneo a rendere giusta	

	pubblicità alla comunicazione (quale la pubblicazione su un	
	quotidiano).	
	Articolo 19 - L'assemblea Ordinaria deve essere convocata	
	ogni anno entro centoventi gg. dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società e quante altre volte l'O.A. lo ritenga	
	necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei	
	soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da	
	trattare.-----	
	E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:-----	
	- approvare i Bilanci;-----	
	- nominare l'O.A. ed i sindaci, se esistenti, determinando	
	per questi ultimi il compenso;	
	- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dallo	
	statuto o sottopostile dall'O.A.-----	
	Articolo 20 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria,	
	è validamente costituita in prima convocazione quando sono	
	presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.---	
	Anche in mancanza di convocazione, l'assemblea sarà	
	validamente costituita ed atta a deliberare quando vi	
	partecipino tutti i soci, l'Organo Amministrativo e, se	
	esistente, il Collegio Sindacale.	

	Essa delibera sempre a maggioranza.	
	Articolo 21 - Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque	
	sia il numero delle quote possedute. Il socio assente può	
	farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non	
	amministratore mediante delega scritta. Ogni mandatario non	
	può rappresentare più di un socio.	
	Articolo 22 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dalla persona	
	designata dai soci. -----	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Le	
	deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario e sono vincolati per tutti i	
	soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.-----	
	Luogo di convocazione dell'Assemblea può essere tanto la sede	
	sociale che qualunque altro sito a ciò idoneo.	
	Articolo 23 - La società è amministrata, alternativamente:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da due o più amministratori, che costituiscono il	
	consiglio di amministrazione.	
	Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori	
	sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli	
	amministratori.	
	Gli amministratori sono nominati dall'assemblea e scelti tra	
	i soci. Essi vengono dispensati dal prestare cauzione e	

	durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Agli Amministratori spetta un compenso che sarà stabilito	
	annualmente in sede di approvazione del bilancio.	
	Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo	
	dall'assemblea, salvo il diritto al risarcimento degli	
	eventuali danni se la revoca avviene senza giusta causa.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o	
	dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo	
	amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli	
	amministratori rimasti in carica, quelli cessati e	
	l'eventuale organo di controllo devono sottoporre	
	all'assemblea la ricostituzione dell'organo amministrativo	
	nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo costituisce tutte le volte che egli lo riterrà	
	utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da	
	spedirsi o recapitarsi non meno di giorni cinque prima	
	dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, fax,	
	e-mail o altro mezzo idoneo, in modo che i consiglieri ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le modalità della votazione sono stabilite dallo stesso	
	Consiglio. Il consigliere personalmente interessato nelle	
	questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare	

	alle deliberazioni. A parità di voti, dopo un supplemento di	
	discussione, si procede a nuova votazione. Nel caso permanga	
	la parità prevale la parte in cui afferisce il voto di chi	
	presiede il Consiglio.	
	Articolo 24 - L'O.A. è investito dei più ampi poteri per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e può quindi deliberare	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta solo eccezione per quelli riservati dalla legge e dallo	
	statuto all'Assemblea.	
	In particolare all'O.A. compete: curare l'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea; deliberare l'ammissione, il	
	recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; formare i	
	bilanci e deliberare su tutte le operazioni finanziarie,	
	commerciali ed immobiliari, oltrechè ipotecarie, utili allo	
	scopo sociale, con facoltà di assistere ad iscrizioni e	
	cancellazioni di ipoteche, con esonero per il conservatore	
	competente da ogni responsabilità;-----	
	- contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati o	
	Istituti di Credito;-----	
	- deliberare la locazione di immobili e l'acquisto di	
	macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro	
	occorra alla Società; -----	
	- deliberare la stipula di convocazioni d'assunzione appalti;	
	- assumere e licenziare operai, fissandone le mansioni e la	
	retribuzione;-----	

	- deliberare la nomina dei procuratori ad negotia;-----	
	- costituire comitati consultivi, chiamando a farne parte	
	estranei stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli	
	eventuali compensi. L'elencazione delle attribuzioni non è	
	tassativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad	
	un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni	
	sono fissati dallo stesso Consiglio.	
	Articolo 25 - L'A.U. o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società	
	e la firma sociale. Essi hanno la facoltà di transigere e	
	conciliare anche in materia di imposte e tasse, di rilasciare	
	quietanze liberatorie, promuovere le azioni davanti alle	
	autorità giudiziarie ed amministrative di qualsiasi ordine e	
	grado e di nominare procuratori alle liti.	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare procuratori	
	per singoli affari, determinandone i poteri e l'eventuale	
	remunerazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presente tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora	
	sia stato nominato e, in mancanza di questo, ad un	
	Consigliere designato dal Consiglio.	
	Articolo 26 - -----COLLEGIO- <u>SINDACALE</u>-----	
	Qualora ricorrono le condizioni previste degli artt. 2477 et	

	2543 del c.c., la società sarà controllata da un Collegio	
	Sindacale, composto da tre membri effettivi. Saranno nominati	
	due supplenti. Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni	
	ed è rieleggibile, le sue funzioni sono regolate dal c.c..	
	L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne determina il	
	compenso.	
	Articolo 27 Il Collegio Sindacale, se esistente, deve	
	controllare l'amministrazione della Società, vigilare	
	sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e	
	accertare la regola tenuta della contabilità sociale, la	
	corrispondenza dei libri e delle scritture contabili.-----	
	I Sindaci devono anche:-----	
	a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale	
	venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;-----	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di	
	cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e di	
	quelli ricevuti in premio, cauzione o custodia;-----	
	Deve inoltre convocare l'Assemblea dei soci quando non	
	provveda l'O.A..-----	
	Il Collegio Sindacale, se esistente, deve riunirsi	
	almeno ogni trimestre.---	
	I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo	
	alle Assemblee, e che, durante un esercizio sociale, non	
	partecipano a due riunioni del Collegio Sindacale, decadono	
	dall'Ufficio. -----	

	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi	
	processo verbale, che, sottoscritto dagli intervenuti, viene	
	trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere	
	verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente.	
	Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere	
	prese a maggioranza assoluta.-----	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.-----	
	I Sindaci inoltre hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalle legge.-	
	Articolo 28 - Ai sensi del presente articolo che ha	
	valore di clausola compromissoria, la soluzione di tutte le	
	controversie, vertenti su materie disponibili, che dovessero	
	insorgere tra i soci e tra questi e la Cooperativa, quale sia	
	la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, relative	
	all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del	
	presente Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto	
	deliberato dagli Organi Sociali, sono deferite al giudizio di	
	un Collegio Arbitrale.-----	
	Esso è composto di tre membri nominati dal Presidente del	
	Tribunale del luogo ove è la sede legale della società a	
	richiesta effettuata dalla parte più diligente.	
	Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di	
	procedure.	
	Il termine perentorio per ricorrere al giudizio arbitrale è	

	di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento	
	che forma oggetto di gravame.-----	
	Per ogni singola controversia si provvederà dapprima ad un	
	tentativo di amichevole composizione ed ove questa fallisca,	
	si darà luogo, con la partecipazione del Collegio e delle	
	parti, alla redazione di un apposito atto per precisare	
	l'oggetto della controversia, nonchè il termine per la	
	pronunzia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i	
	termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio	
	arbitrale.-----	
	Per le controversie di carattere eventualmente giudiziarie il	
	Foro competente è quello del luogo ove trovasi la sede legale	
	della società. -----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Articolo 29 - Lo scioglimento della società è disciplinato	
	dall'art. 2545 duodecies e dagli articoli in esso richiamati.	
	Nel caso di deliberazione di scioglimento anticipato,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i	
	poteri. Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale	
	di liquidazione, previo rimborso del capitale effettivamente	
	versato dai soci, deve essere devoluto al "Fondo per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai	
	sensi della legge 59/92, artt.11 e 12.-----	
	Articolo 30 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo	
	della Società potrà essere disciplinato da un regolamento	

	interno da compilarsi dall'organo di amministrazione ed	
	approvato dall'Assemblea.	
	L'A.U. o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per	
	la consulenza tecnica, amministrativa, legale e fiscale, si	
	avvarranno preferibilmente di società Cooperative di servizi	
	specializzate nel campo ed operanti nella Provincia.-----	
	Articolo 31 - Per tutto quanto non disciplinato dall'Atto	
	Costitutivo, dal presente Statuto Sociale e dall'eventuale	
	Regolamento Interno, valgono le disposizioni legislative	
	sulle Società Cooperative Sociali, quelle sulle Società	
	Cooperative di cui al Titolo VI, Capo I del c.c. in quanto	
	compatibili e le norme in materia di Società a Responsabilità	
	Limitata che vengono espressamente adottate in via residuale	
	ai sensi dell'art. 2519, comma 2° del c.c..	
	Articolo 32 - La società, che potrà svolgere la propria	
	attività anche con terzi ai sensi dell'art. 2521, comma	
	secondo del c.c., in quanto Cooperativa Sociale costituita	
	ai sensi della L. 381/91, viene in ogni caso considerata	
	ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), per	
	ogni conseguente effetto giuridico, nel rispetto della sua	
	struttura e delle sue finalità, giusta l'art. 10, comma 8 del	
	D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (Disciplina delle ONLUS), a	
	prescindere dagli altri requisiti previsti come necessari da	
	detto ultimo provvedimento (D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).	
	F.to Rositano Rocco;	